

REGOLAMENTO (CEE) N. 2966/80 DELLA COMMISSIONE

del 14 novembre 1980

che modifica taluni regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, delle carni suine e delle carni ovine e caprine, nonché i regolamenti (CEE) n. 827/68 e (CEE) n. 950/68

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 234/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alla procedura di adeguamento della nomenclatura della tariffa doganale comune utilizzata per i prodotti agricoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2916/79⁽³⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 5, e l'articolo 12, paragrafo 7,

considerando che la versione danese della tariffa doganale comune allegata al regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2538/80⁽⁵⁾, contiene, per quanto riguarda le sottovoci 01.01 A I, 01.02 A I e 01.03 A I, i termini « til avlsbrug » (utilizzati per la riproduzione) anziché « racerene avlsdyr » (riproduttori di razza pura), come nelle altre versioni linguistiche; che, per quanto riguarda il punto 1 A c), secondo comma, delle note complementari del capitolo 2 della tariffa doganale comune, la versione danese reca i termini « forudsætning af, at denne vægt ikke overstiger ... » (... a condizione che tale peso non ecceda ...); che tale membro di frase deve leggersi correttamente « ... forudsætning af, at denne forskel ikke overstiger ... » (... a condizione che tale differenza non ecceda ...), come nelle altre versioni linguistiche;

considerando che occorre armonizzare la versione danese della tariffa con la altre lingue;

considerando che al titolo I, sub B, il regolamento (CEE) n. 1272/80 del Consiglio, del 22 maggio 1980, relativo alla conclusione dell'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, relativo agli scambi commerciali e alla cooperazione commerciale⁽⁶⁾,

prevede dati preferenziali per alcuni prodotti agricoli, in particolare per i prodotti ottenuti dalle carni bovine delle sottovoci 01.02 A II a), 02.01 A II a) 1 aa), 2 aa) e 3 aa); che per tali prodotti i prelievi individuali sono aboliti e possono essere conseguentemente abolite le relative sottovoci;

considerando che, sebbene i regimi preferenziali risultanti dai diversi atti della Comunità siano parte integrante della tariffa doganale comune, è opportuno non includerli nel presente regolamento;

considerando che nel regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, nel regolamento (CEE) n. 827/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell'allegato II del trattato⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1837/80⁽⁸⁾, nel regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1423/78⁽¹⁰⁾ e nel regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine, la nomenclatura della tariffa doganale comune è uno strumento che consente di differenziare le diverse categorie di merci e di descrivere i prodotti;

considerando che le modifica della nomenclatura della tariffa doganale comune nella versione danese rendono necessari adeguamenti dei regolamenti (CEE) n. 805/68, (CEE) n. 827/68, (CEE) n. 2759/75 e (CEE) n. 1837/80; che, inoltre, alcuni di detti regolamenti in luogo dei termini « ... bortset fra racerene avlsdyr » (diversi dai riproduttori di razza pura) e « racerene avlsdyr » (riproduttori di razza pura) impiegano i termini « ... ikke til avlsbrug » (non utilizzati per la riproduzione) e « til avlsbrug » (utilizzati per la riproduzione); che occorre impiegare gli stessi termini della tariffa doganale comune;

considerando che il comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune è stato consultato, per quanto concerne le modifiche del testo danese;

(1) GU n. L 34 del 9. 2. 1979, pag. 2.

(2) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(3) GU n. L 329 del 24. 12. 1979, pag. 15.

(4) GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.

(5) GU n. L 259 del 2. 10. 1980, pag. 24.

(6) GU n. L 130 del 27. 5. 1980, pag. 1.

(7) GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 16.

(8) GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.

(9) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(10) GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 18.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione per le carni e per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La tariffa doganale comune allegata al regolamento (CEE) n. 950/68 è modificata come segue :

2. In tutte le lingue :

a) Il testo delle sottovoci 01.02 A II e 02.01 A II a) è sostituito dal seguente :

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
01.02	Animali vivi della specie bovina compresi gli animali del genere bufalo : A. delle specie domestiche : I. (invariato) II. altri	16 + (P) (b) (*)	(c) (d)
02.01	Carni e frattaglie commestibili degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate : A. Carni : I. (invariato) II. della specie bovina : a) fresche o refrigerate : 1. in carcasse, mezzene e quarti detti compensati 2. quarti anteriori e busti 3. quarti posteriori e selle 4. (invariato)	20 + (P) (*) 20 + (P) (*) 20 + (P) (*)	(a) (a) (a)

b) Le note (a) relative alle precedenti sottovoci 02.01 A II a) 1 aa), 2 aa) e 3 aa) e le note (b) relative alle precedenti sottovoci 01.02 A II a), 02.01 A II a) 1 aa), 2 aa) e 3 aa) sono soppresse. Conseguentemente :

— le note (c), (d) e (e) relative alla sottovoce 01.02 A II diventano rispettivamente (b), (c) e (d) ;

1. Nella versione danese :

a) Per quanto riguarda le sottovoci 01.01 A I, 01.02 A I, 01.03 A I, la designazione « Til avlsbrug (a) » è sostituita da « Racerene avlsdyr (a) ».

b) Al punto 1 A c), secondo comma, delle note complementari del capitolo 2, i termini « ... forudsætning af, at denne vægt ikke overstiger ... » sono sostituiti da « ... forudsætning af, at denne forskel ikke overstiger ... ».

— le note (c), (d), (e), (f) e (g) relative alle sottovoci 02.01 A II a) e b) diventano rispettivamente (a), (b), (c), (d) e (e) ;

— le lettere (c), (d), (e), (f) e (g) nelle colonne 2, 3 e 4, relative alla sottovoce 02.01 A II a) 4 e 02.01 A II b), diventano rispettivamente (a), (b), (c), (d) e (e).

Articolo 2

L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 805/68, nella versione danese, è modificato come segue :

1. Al paragrafo 1
 - a) per quanto riguarda la sottovoce 01.02 A II i termini «... ikke til avlsbrug» sono sostituiti da «... bortset fra racerene avlsdyr»;
 - b) per quanto riguarda la sottovoce 01.02 A I i termini «... til avlesbrug» sono sostituiti da «... racerene avlsdyr».
2. Al paragrafo 2, lettera a), i termini «... ikke til avlsbrug» sono sostituiti da «... bortset fra racerene avlsdyr».

Articolo 3

L'allegato del regolamento (CEE) n. 827/68 nella versione danese, è modificato, come segue :

Per quanto riguarda le sottovoci 01.01 A I e 01.03 A I, la denominazione «til avlsbrug (a)» è sostituita dalla denominazione «racerene avlsdyr (a)».

Articolo 4

L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2759/75, nella versione danese, è modificato come segue :

Al paragrafo 1, per quanto riguarda la sottovoce 01.03 A II, i termini «... ikke til avlsbrug» sono sostituiti da «... bortset fra racerene avlsdyr».

Articolo 5

L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1837/80, nella versione danese, è modificato come segue :

Al paragrafo 1 :

1. per quanto riguarda la sottovoce 01.04 B, i termini «... ikke til avlsbrug» sono sostituiti da «... bortset fra racerene avlsdyr»;
2. Per quanto riguarda la sottovoce 01.04 A, i termini «... til avlsbrug» sono sostituiti da «... racerene avlsdyr».

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente